AOO_ANIC83300C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009156 - 01/10/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - **SENIGALLIA** (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
☎ 0717922289 🖷 07165487
✉: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it
sito web http://www.icmarchettisenigallia.edu.it

A tutto il personale docente e ATA
Alle famiglie degli alunni

OGGETTO: gestione assenze alunni e rientro a scuola – precisazioni

Allo scopo di chiarire le procedure di gestione delle assenze degli alunni e di uniformare le condotte all'interno dell'istituto in relazione alla riammissione in classe degli stessi, si ritiene opportuno fornire le precisazioni che seguono, richiamando comunque l'attenzione sul fatto che si è in attesa di comunicazioni ufficiali sull'argomento, che vede il coinvolgimento dell'Asur Marche, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dell'ufficio scolastico regionale per le Marche e che pertanto le indicazioni qui fornite potrebbero in futuro subire variazioni.

Si premette che, in base alla normativa vigente (Legge Regionale del 18 aprile 2019, art.43) nella Regione Marche è abolita la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni, con esclusione dei casi riportati alle lettere a e b del secondo comma. Per maggiore chiarezza si riporta integralmente il dettato di legge:

Art. 43

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell'evoluzione normativa comunitaria e nazionale.

2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:

a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.

Per la scuola dell'infanzia, invece, il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza" adottato con D.M. 80 del 03/08/2020, prevede che la riammissione dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni sia consentita con certificato medico del Pediatra di Libera

Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica.

Ciò detto, sostanzialmente le assenze degli alunni possono essere dovute:

1 a motivi personali/familiari
2 a motivi di salute.

Qualora siano dovute a motivi di salute, i casi che possono verificarsi sono due:
2a) comparsa di sintomi in ambito scolastico (con conseguente attivazione della procedure di gestione di casi sospetti e di isolamento dell'alunno);
2b) comparsa di sintomi in ambito non scolastico.

Vediamo di seguito come comportarsi in relazione alle diverse tipologie di assenza:

1. **ASSENZA DOVUTA A MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI**

Premesso che un'assenza programmata dovuta a motivi personali/familiari deve essere preventivamente comunicata ai docenti o alla segreteria, per il rientro a scuola dopo un'assenza NON dovuta a motivi di salute, bensì personali/familiari, l'alunno è riammesso con autodichiarazione compilata dai genitori (Allegato 1).
Si tratta di una giustificazione, resa però in forma di autodichiarazione a tutela della salute della collettività. L'autodichiarazione viene consegnata in classe al docente in servizio alla prima ora.

2. **ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE**

2a) SINTOMI COMPARSI A SCUOLA – caso sospetto o confermato COVID
Qualora la sintomatologia compaia a scuola l'alunno viene isolato temporaneamente e la famiglia è contattata per ricondurlo al proprio domicilio.
La famiglia deve avvisare il pediatra o il medico di medicina generale.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico secondo le modalità operative definite dalle strutture sanitarie dell'ASUR.
L'Asur provvede all'esecuzione del test diagnostico.
Se l'esito del tampone è negativo l'alunno farà rientro a scuola con attestazione del medico.
Se l'esito del tampone è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi), che sarà certificata dal medico.

2A.1) SINTOMI COMPARSI A SCUOLA – caso non sospetto COVID

La sintomatologia compare a scuola; l'alunno viene isolato temporaneamente e la famiglia è contattata per ricondurlo al proprio domicilio.
La famiglia deve contattare il pediatra o il medico di medicina generale. Se il medico ritiene che i sintomi non siano riconducibili al COVID non richiederà l'effettuazione del test

diagnostico e potrà verificarsi il caso in cui rilasci ovvero NON rilasci certificazione, in relazione alle sue specifiche responsabilità e competenze.
Se rilascia certificazione attestante che l'alunno può essere riammesso a scuola, esso sarà riammesso senza problemi.
Se NON rilascia certificazione, ad esempio perché la tipologia di malattia non lo richiede oppure perché ritiene che i sintomi manifestati siano trascurabili, l'alunno può essere riammesso dietro presentazione dell'autodichiarazione di cui all'Allegato 2, da consegnare direttamente a scuola al docente in servizio alla prima ora. In assenza di autodichiarazione di cui all'allegato 2, oppure di certificazione medica, l'alunno che sia stato mandato a casa da scuola per sintomatologia sospetta non potrà far rientro prima che siano trascorsi 3 giorni da quando i genitori sono venuti a prenderlo. Infatti il patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dai genitori prevede, quale precondizione per la presenza a scuola, l'assenza di febbre superiore a 37,5° o di sintomatologia anche nei tre giorni precedenti.

Per tutti gli alunni che siano stati isolati e mandati a casa in presenza di sintomatologia comparsa in ambito scolastico, i docenti devono riferire al referente Covid d'istituto, sig.ra Michela Croce, la data di ritorno a scuola e le modalità di riammissione dell'alunno.

2b) COMPARSA DI SINTOMI IN AMBITO NON SCOLASTICO

Anche qualora la sintomatologia sospetta si presenti in ambito non scolastico, il percorso che la famiglia deve seguire è il medesimo: non mandare l'alunno a scuola senza aver preventivamente contattato il medico o il pediatra.
A seconda della valutazione diagnostica del medico gli scenari che si presentano sono gli stessi di cui al punto precedente: se l'assenza per malattia non è riferita a Covid l'alunno potrà essere riammesso con certificato medico oppure con autodichiarazione di cui all'allegato 2.

Entrambi gli allegati di autodichiarazione sono reperibili sul sito dell'istituto (https://icmarchettisenigallia.edu.it/), nella sezione "GENITORI" (https://icmarchettisenigallia.edu.it/genitori/modulistica-genitori/).

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia D'Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO